

REGOLAMENTO N. 307

**REGOLAMENTO
DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER
L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Nell'ambito delle iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, la Città di Torino, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi ed in armonia con quanto previsto dalla legislazione italiana e comunitaria, promuove l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate e persone disabili.

Il criterio di aggiudicazione adottato per le procedure di affidamento ai sensi del presente regolamento è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri dettagliati nel successivo articolo 7, ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 9 comma 5.

Articolo 2 - Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento

1. Sono beneficiari delle disposizioni del presente regolamento le persone di cui all'articolo 2, lettera k), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e più precisamente:
 - i soggetti di cui all'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - i soggetti individuati come svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea.

L'individuazione dei soggetti da inserire può avvenire, da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alle varie tipologie di svantaggio, di concerto con i Servizi Socio-Assistenziali cittadini e con le rappresentanze delle organizzazioni non profit operanti sul territorio, in collaborazione con i Centri per l'Impiego e la ASL Città di Torino.

Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui all'articolo 1 una percentuale di almeno il 4 % dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi.
2. Gli affidamenti della Città di servizi ad alta intensità di manodopera, così come definiti dalla vigente legislazione, sono di norma effettuati ai sensi del presente Regolamento, quando non vi ostino ragioni connesse alla specificità del servizio oggetto dell'affidamento.
3. Nel caso in cui si intenda appaltare la fornitura di servizi già oggetto di affidamenti con inserimenti lavorativi ai sensi del presente Regolamento con applicazione della ordinaria disciplina sui contratti, è necessario che, preventivamente alla indizione della gara, sia trasmessa agli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro" una relazione illustrativa circa le azioni che verranno poste in essere per attenuare le possibili conseguenze sociali.

Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo

1. Ai lavoratori disabili e svantaggiati inseriti in aziende aggiudicatarie di contratti di fornitura di beni o di servizi con la Città di Torino, dovrà essere assicurato l'inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, l'inquadramento delle persone inserite come soci lavoratori è consentito a condizione che:
 - le condizioni retributive e previdenziali non siano peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti, con riferimento al settore di attività oggetto

dell'appalto. In ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto applicato ai lavoratori dipendenti della cooperativa o, in assenza di dipendenti, a quelle previste dall'articolo 23, comma 16, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- che sia lasciata a discrezione del lavoratore la scelta di aderire in qualità di socio o essere inquadrato come dipendente.

3. I titolari di borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all'ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.
4. L'aggiudicatario è tenuto, per il personale svantaggiato o disabile, a redigere con la collaborazione dei Servizi sociali o sanitari territoriali, un progetto specifico individuale, che sarà oggetto di accertamento ed ispezione da parte degli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro".

Articolo 5 - Progetto di inserimento lavorativo

1. Negli appalti di cui al presente Regolamento le offerte tecniche dei concorrenti dovranno contenere una sezione dedicata all'inserimento lavorativo.
2. Tale sezione dovrà comprendere le seguenti indicazioni:
 - a) numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore effettivo complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l'esecuzione delle prestazioni);
 - b) modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
 - c) obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
 - d) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
 - e) metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;
 - f) composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;
 - g) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro e occasioni di integrazione sociale.
3. Quando l'offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene specificazioni in ordine alla parte di attività svolta da ciascuna singola impresa, coerente con le rispettive potenzialità operative.

Articolo 6 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi

1. In caso di subentro/rinnovo l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo dell'obbligo di inserimento lavorativo è tenuta a mantenere l'occupazione delle persone svantaggiate ed appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo, ove non conclusi, ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere.
2. In caso di nuovo affidamento di servizi già affidati ai sensi del presente regolamento, il concorrente, nell'istanza di partecipazione alla gara, dovrà indicare l'impegno ad assumere tutti

i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del bando.

3. Qualora il servizio oggetto del contratto risulti ridotto rispetto all'affidamento precedente, il servizio che ha indetto la gara, di concerto con gli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro", chiederà alle parti aziendali e sindacali di confrontarsi per verificare le possibilità di garantire i livelli occupazionali precedenti, anche mediante il ricollocamento degli eventuali lavoratori in esubero in altre attività in Torino dell'aggiudicataria.
La disponibilità al ricollocamento potrà costituire elemento di valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 7, comma 3 lettera a1), del presente regolamento.

Articolo 7 - Offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo

1. Per la redazione del capitolato di gara nella parte relativa al progetto di inserimento lavorativo, la Stazione Appaltante si avvale del supporto degli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro".
2. Il capitolato speciale d'appalto contiene l'indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo in misura complessiva non inferiore al 30% delle ore utilizzate, fatte salve le disposizioni previste all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento.
3. La valutazione del progetto di inserimento lavorativo avverrà con i criteri e l'attribuzione dei relativi punteggi seguenti.
All'offerta comprensiva di un progetto di inserimento lavorativo i punteggi sono così attribuiti:
 - a) offerta tecnica, non inferiore a 70 punti, suddivisi in:
 - A1 - progetto di inserimento lavorativo: minimo 40 punti e comunque con un punteggio superiore a quello previsto per il progetto tecnico;
 - A2 - progetto tecnico: punteggio da stabilire in fase di redazione del capitolato;
 - A3 - Incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili, in caso di nuovo affidamento che non preveda l'inserimento di personale già operante sul servizio oggetto dell'affidamento: punteggio da stabilire in fase di redazione del capitolato;
 - b) prezzo: massimo 30 punti.

In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100.
In caso di affidamento diretto, può essere oggetto di valutazione esclusiva il solo progetto di inserimento lavorativo.
4. La valutazione della parte progettuale relativa all'inserimento lavorativo può essere effettuata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento;
 - b) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi;
 - c) composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;
 - d) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale.

5. La valutazione del progetto di inserimento lavorativo terrà in debita considerazione la disponibilità al ricollocamento di cui al comma 3 dell'articolo 6 del presente Regolamento.
6. Per la composizione della commissione di gara trova applicazione il vigente regolamento per la disciplina dei contratti. In ogni caso un componente interno, ove previsto, è designato dal Dirigente degli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro".

TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI COOPERATIVE SOCIALI

Articolo 8 – Convenzioni con cooperative sociali ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381

1. Gli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro" recepiscono le proposte delle rappresentanze del mondo della cooperazione indicanti gli ambiti in cui stipulare le convenzioni con le cooperative sociali ai sensi dell' art. 5 della Legge 8 novembre 91 n. 381, e della legislazione regionale vigente.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.
3. Possono essere affidate a cooperative sociali esclusivamente forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:
 - a) alta incidenza di manodopera;
 - b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
 - c) idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.
4. Le forniture di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria disciplina sui contratti dall'Amministrazione possono essere affidate a cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.
5. La stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo è di competenza del Dirigente del Servizio proponente.

Articolo 9 – Appalti e concessioni riservate a cooperative sociali

1. Le Stazioni Appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
2. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.
3. Possono essere affidate a cooperative sociali esclusivamente forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:
 - alta incidenza di manodopera;

- mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
 - idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.
4. Le Stazioni Appaltanti inviano la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno cinque cooperative sociali in possesso dell'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali.
 5. E' possibile, previa consultazione con le parti sociali, interpellare un'unica cooperativa sociale, alla quale va comunque richiesta la presentazione del progetto di inserimento lavorativo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - il valore dei beni o dei servizi non superi l'importo stabilito dalla normativa vigente per gli affidamenti diretti;
 - ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio.

Articolo 10 - Contenuto delle offerte relativamente al progetto di inserimento lavorativo ed alle potenzialità operative della cooperativa

1. Le offerte contengono un progetto di inserimento lavorativo con gli elementi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Possono altresì prevedere un progetto tecnico relativo all'attività oggetto dell'appalto.

Articolo 11 – Subappalto

1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità e prestazioni lavorative molto complesse o specialistiche, purché il valore di tali attività non superi il 10% dell'importo complessivo della convenzione.
2. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 12 – Programmi di lavoro protetto

1. La partecipazione alle gare di cui al presente articolo è riservata ai soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 i quali, nell'esecuzione dell'appalto, si avvalgono di piani che vedono coinvolta la maggioranza di lavoratori disabili, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale.
2. La riserva dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto può essere limitata ad una parte dell'appalto quando lo stesso preveda parti della prestazione separabili ed autonome elencate nel bando di gara come secondarie ai sensi dell'articolo 112 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. La riserva, totale o parziale, dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto deve in ogni caso essere indicata nel bando di gara e può essere prevista anche per appalti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.
4. Le gare di cui al presente articolo sono aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i seguenti criteri:
 - progetto relativo al programma di lavoro protetto;

- prezzo;
 - eventuali criteri pertinenti all'oggetto dello specifico appalto.
5. Per la composizione della commissione di gara trova applicazione il vigente regolamento per la disciplina dei contratti. In ogni caso un componente interno, ove previsto, è designato dal Dirigente degli uffici della Città competenti in materia di “Lavoro”.
 6. Il progetto relativo al programma di lavoro protetto deve contenere gli elementi indicati all'articolo 5 del presente Regolamento.

TITOLO III – MONITORAGGIO E VERIFICHE

Articolo 13 - Monitoraggio degli inserimenti

1. Al Servizio competente in materia di “Lavoro” è demandata l'attività di monitoraggio complessivo degli inserimenti lavorativi effettuati ai sensi del presente Regolamento.
2. L'attività di monitoraggio è indirizzata alle seguenti finalità:
 - a) favorire l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati e disabili, con particolare riferimento ai portatori di handicap intellettuale, psichico o fisico che comporti limitata autonomia del soggetto, riservando a questi ultimi un numero di posti di lavoro pari almeno al 20% di quelli complessivi;
 - b) rispondere a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;
 - c) verificare, ove necessario, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari invianti, la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie dei soggetti da inserire.
3. Il Servizio competente in materia di “Lavoro” predispone periodicamente, e almeno una volta per ogni mandato amministrativo, una relazione scritta sugli esiti dei monitoraggi effettuati e sull'applicazione del presente regolamento. Tale documento potrà essere la base del confronto partecipato con tutti i soggetti interessati (Amministrazione, Servizi Appaltanti, associazioni delle imprese affidatarie, associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, parti sociali) finalizzato a stimare i risultati anche in termini di valore sociale aggiunto, valutare qualità e quantità degli inserimenti lavorativi, valutare la concreta applicazione del presente regolamento e individuare proposte per migliorarne l'efficacia.

Articolo 14 - Verifica dell'esecuzione dei contratti

1. Al Servizio competente in materia di “Lavoro” è demandata la verifica dell'effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo presentati dagli aggiudicatari degli appalti di cui al presente regolamento con le seguenti modalità:
 - a) i Servizi procedenti inviano al Servizio competente in materia di “Lavoro” copia del progetto di inserimento lavorativo presentato in fase di gara dall'aggiudicatario del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso connesse;
 - b) individuate le persone da inserire, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Servizio competente in materia di “Lavoro” l'elenco di tutti i lavoratori inseriti nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali;
 - c) l'impresa aggiudicataria, entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà inviare al Servizio competente in materia di “Lavoro” i progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali;

- d) Il Servizio competente in materia di “Lavoro” verifica l'adempimento degli obblighi contrattuali, anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate e richiedendo alle imprese affidatarie i documenti necessari alla verifica del caso.
2. La violazione dell'obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista può comportare la risoluzione del contratto.
 3. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di inserimento lavorativo può comportare l'applicazione di una penale, da prevedersi nel capitolato speciale d'appalto in misura non inferiore al 2 per mille e non superiore al 2% dell'importo del contratto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri può comportare la risoluzione del contratto.
 4. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 12 marzo 1999, n. 68). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 15. – Disposizioni finali: norme applicabili/rinvio

Per tutto quanto non previsto nel suddetto Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento dei Contratti della Città di Torino.